

## TI\_GERICHTE 30.2002.76 vom 2. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2002.76](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.76)

FR: TI\_GERICHTE 30.2002.76 du 2 juin 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2002.76 del 2 giugno 2003

### Volltext

Incarto n.30.2002.76/AMM

02 218/809

Bellinzona

2 giugno 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 novembre 2002  
presentato da

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

contro

la decisione n. ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, \_\_\_\_\_,

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni del \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2002 presentate dalla  
Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2002, ha inflitto ad \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ una multa di fr. 950.■, addebitandogli  
inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.■ e le spese di fr. 40.■, per avere svolto ■ dal 1°  
luglio 2001 alla fine di marzo 2002 ■ "una gerenza irregolare ed incostante presso il locale  
notturno \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_";

che \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ è insorto contro tale risoluzione con un ricorso del 12 novembre  
2002, in cui postula una riduzione della multa a "un importo più confacente ed alla mia  
portata";

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 25 novembre  
2002, propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato per avere "svolto una gerenza irregolare ed incostante presso il locale notturno \_\_\_\_\_", giacché "la sua presenza non è conforme alle vigenti disposizioni in materia" ed egli "svolge un'altra attività a tempo pieno" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 9 settembre 2002);

che il ricorrente ammette l'infrazione rimproveratagli; postula tuttavia una riduzione della multa adducendo quanto segue:

"Comprendo di aver sbagliato, ma vi posso anche assicurare di non aver mai ricevuto contravvenzioni 'professionali' per nessuna ragione, e di aver svolto il mio lavoro sempre con serietà ed impegno, questo purtroppo il vero sbaglio se di sbaglio vogliamo parlare è stato dettato per motivi economici a cui devo far fronte con la mia famiglia (2 figli piccoli in età 2/6 anni)" (ricorso, a metà);

che la violazione perpetrata dal ricorrente riveste invero una certa gravità, la conduzione di un locale pubblico senza la regolare presenza del gerente ■ responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) ■ potendo comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere;

che la multa inflitta dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione appare quindi ■ di per sé ■ giustificata;

che le circostanze particolari addotte dal ricorrente giustificano nondimeno ■ in via eccezionale ■ di ridurre la sanzione pecuniaria da fr. 950.■ a fr. 500.■ e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub, 80, 81 e 82 RLEsPub, 1 segg. LPContr;

pronuncia:1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che ad \_\_\_\_\_ è inflitta una multa di fr. 500.■, oltre a una tassa di giustizia di fr. 200.■ e alle spese di fr. 40.■.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, \_\_\_\_\_.

Il giudice:

La segretaria: